



GENERALITA' E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

(Natura e contenuti dei Criteri)

1. Le presenti norme contengono i Criteri per l'insediamento sul territorio del Comune di Villa Vicentina delle medie strutture di vendita (come definite all'articolo 2, comma 1, lettera I) della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29) e costituiscono l'aggiornamento, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 23 marzo 2007, n. 069/Pres., dei "Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita" approvati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 12.10.2004 e modificati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 21.02.2006:

- a) per "Legge", la Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per "Regolamento regionale", il Decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2007, n. 069/Pres.;
- c) per attività di "commercio all'ingrosso" l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. a) della legge;
- d) per attività di "commercio al dettaglio", l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, lett. b) della Legge;
- e) per "generi alimentari", i prodotti destinati alla nutrizione;
- f) per "generi non alimentari", ogni altro prodotto diverso da quelli di cui al punto precedente;
- g) per "generi non alimentari a basso impatto", i materiali dell'edilizia ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti di grande ingombro a questi similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti ed alla frequenza abituale di acquisto;
- h) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, secondo le specifiche tabelle di cui all'allegato A della Legge;
- i) per "esercizi di vicinato", gli esercizi di vendita al dettaglio che non superano i 250 mq. di superficie di vendita;
- j) per "medie strutture di vendita minori o M1", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 250 e fino a mq. 400;
- k) per "medie strutture di vendita maggiori o M2", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500;
- l) per "grandi strutture di vendita", gli esercizi di vendita al dettaglio che hanno una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
- m) per "centro commerciale al dettaglio", un insieme di più distinti esercizi al dettaglio realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 mq. e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);



- n) per "complesso commerciale", un insieme di più esercizi sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a mq. 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago (e parifica le strutture in esso contenute, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ad un esercizio del grande dettaglio);
- o) per "outlet", la vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati;
- p) per "settori merceologici", quelli definiti dall'art. 3, 1° comma della Legge;
- q) per "denuncia di inizio attività", la dichiarazione ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dell'articolo 109 della Legge, e successive modifiche, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima;
- r) per "silenzio assenso", il silenzio dell'Amministrazione competente che equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, qualora entro i termini stabiliti dalla legge non intervenga un provvedimento di diniego da parte della pubblica Amministrazione;
- s) per "gestione di reparto", l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
- t) per "impresa" l'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi;
- u) per "azienda" il complesso di beni organizzati idonei e sufficienti all'esercizio di un'attività economica;
- v) per "Criteri", i presenti Criteri, di cui all'art. 12, 4° comma, della Legge.

ARTICOLO 2

(Adempimenti preliminari e documentazione per la redazione dei Criteri)

1. In base a quanto disposto dall'art. 18, 1° comma, lett. a), del Regolamento regionale, si è proceduto, sulla base della consistenza distributiva comunale ed alle modifica intervenute dalla data di approvazione dei precedenti "Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita" ad oggi, della popolazione residente nel Comune e all'interno della aree determinate al ricalco, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B al Regolamento regionale, del numero di nuove autorizzazioni di medio dettaglio – M2 rilasciabili sul territorio comunale secondo le seguenti modalità:



- a) Calcolo del Bacino di riferimento per l'identificazione dei parametri di sviluppo massimi delle Medie Strutture di Vendita M2 del settore "alimentare". Risultano compresi entro i 15 Km complessivamente 158.421 consumatori, distribuiti su 38 Comuni, oltre a Villa Vicentina, secondo una suddivisione che viene meglio evidenziata nel prospetto di seguito riportato:

SETTORE ALIMENTARE			
COMUNI RIENTRANTI NELLA DISTANZA DI 15 KM.			
Villa Vicentina			1.405
Aiello del Friuli	2.221	Palmanova	5.333
Aquileia	3.487	Porpetto	2.713
Bagnaria Arsa	3.562	Romans d'Isonzo	3.707
Bicinicco	1.906	Ronchi dei Legionari	11.813
Campolongo al Torre	730	Ruda	2.969
Carlino	2.769	Sagrado	2.219
Cervignano del Friuli	12.858	San Canzian d'Isonzo	6.326
Chiopris-Viscone	655	San Giorgio di Nogaro	7.548
Doberdò del Lago	1.459	San Pier d'Isonzo	1.933
Farra d'Isonzo	1.762	San Vito al Torre	2.230
Fiumicello	4.727	Santa Maria la Longa	1.643
Fogliano Redipuglia	2.990	Staranzano	6.862
Gonars	4.691	Tapogliano	449
Gradisca d'Isonzo	6.624	Terzo d'Aquileia	2.849
Grado	8.635	Torviscosa	3.070
Mariano del Friuli	1.581	Trivignano Udinese	1.678
Medea	933	Turriaco	2.595
Monfalcone	27.760	Villesse	1.619
Moraro	747	Visco	765
TOTALE			159.823

- b) Calcolo del Bacino di riferimento per l'identificazione dei parametri di sviluppo massimi delle Media Strutture di Vendita M2 del settore "non alimentare". Risultano compresi entro i 30 Km complessivamente 788.199 consumatori, dei quali 354.004 residenti nei Comuni della Provincia di Udine, 233.711 in quella di Trieste, 141.320 in quella di Gorizia, 2.852 in quella di Pordenone, 11.848 in quella di Venezia e 45.868 in Slovenia, distribuiti complessivamente su 98 Comuni, oltre a Villa Vicentina, secondo una suddivisione che viene meglio evidenziata nel prospetto di seguito riportato:

SETTORE NON ALIMENTARE			
COMUNI RIENTRANTI NELLA DISTANZA DI 30 KM.			
Villa Vicentina			1.405
Aiello del Friuli	2.221	Mortegliano	5.128
Aquileia	3.487	Mossa	1.692
Bagnaria Arsa	3.562	Muggia	13.401
Basiliano	5.226	Muzzana del Turgnano	2.700
Bertiolo	2.555	Nova Gorica	36.201
Bicinicco	1.906	Palazzolo dello Stella	3.049
Buttrio	4.055	Palmanova	5.333
Camino al Tagliamento	1.658	Pasian di Prato	8.945
Campoformido	7.458	Pavia di Udine	5.665
Campolongo al Torre	730	Pocenia	2.604
Capriva del Friuli	1.727	Porpetto	2.713
Carlino	2.769	Pozzuolo del Friuli	6.730
Castions di Strada	3.793	Pradamano	3.310
Cervignano del Friuli	12.858	Precenicco	1.491
Chiopris-Viscone	655	Premariacco	4.106
Cividale del Friuli	11.551	Prepotto	871



Codroipo	15.157	Remanzacco	5.899
Cormons	7.698	Rivignano	4.347
Corno di Rosazzo	3.360	Romans d'Isonzo	3.707
Coseano	2.264	Ronchi dei Legionari	11.813
Dignano	2.415	Ronchis	1.987
Doberdò del Lago	1.459	Ruda	2.969
Dolegna del Collio	406	Sagrado	2.219
Duino-Aurisina	8.767	San Canzian d'Isonzo	6.326
Fagagna	6.249	San Floriano del Collio	816
Farra d'Isonzo	1.762	San Giorgio di Nogaro	7.548
Fiumicello	4.727	San Giovanni al Natisone	5.927
Flaibano	1.183	San Lorenzo Isontino	1.496
Fogliano Redipuglia	2.990	San Pier d'Isonzo	1.933
Gonars	4.691	San Vito al Torre	2.230
Gorizia	36.156	San Vito di Fagagna	1.643
Gradisca d'Isonzo	6.624	Santa Maria la Longa	1.643
Grado	8.635	Savogna d'Isonzo	1.764
Kanal	6.106	Sedegliano	3.826
Komen	3.561	Sgonico	2.098
Latisana	13.035	Staranzano	6.862
Lestizza	3.918	Talmassons	4.179
Lignano Sabbiadoro	6.716	Tapogliano	449
Manzano	6.820	Teor	2.043
Marano Lagunare	2.018	Terzo d'Aquileia	2.849
Mariano del Friuli	1.581	Torviscosa	3.070
Martignacco	5.821	Trieste	208.590
Medea	933	Trivignano Udinese	1.678
Mereto di Tomba	2.744	Turriaco	2.595
Moimacco	1.599	Udine	96.786
Monfalcone	27.760	Varmo	2.915
Monrupino	855	San michele al tagliamento	11.848
Moraro	747	Villesse	1.619
Morsano al Tagliamento	2.853	Visco	765
TOTALE			789.604

c) Settore alimentare

	numero		coefficiente	=	prodotto		
Abitanti residenti nel Comune	1.383	x	0,00022	=	0,30426	+	
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 Km.	157.686	x	0,0000016	=	0,2522976	+	1
Presenze turistiche		x	0,00000000082	=	-	+	Esistenti 0
A1 numero esercizi possibili (settore alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore					0,5565576		N.Max 1

d) Settore non alimentare

	numero		coefficiente	=	prodotto		
Abitanti residenti nel Comune	1.383	x	0,00055	=	0,76065	+	
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 Km.	786.446	x	0,0000048	=	3,7749408	+	5
Presenze turistiche		x	0,00000000075	=	-	+	Esistenti / 1



A1 numero esercizi possibili (settore non alimentare) arrotondato per eccesso all'unità superiore	4,535591	N.Max	4
---	-----------------	--------------	----------

2. Si è altresì tenuto conto, nella determinazione delle zone commerciali ove insediare le medie strutture di vendita, delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione delle aree urbane più centrali e delle aree eventualmente dismesse (e da recuperare all'uso pubblico), nonché della integrazione tra attività commerciali e strutture viarie esistenti e di previsione.

ARTICOLO 3

(Sfera di applicazione)

1. Le disposizioni ed i parametri contenuti nei presenti Criteri si applicano per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento l'aggiunta di settore merceologico, la concentrazione delle medie strutture di vendita organizzate su superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 1.500 con l'esclusione di quelle inserite all'interno di Centri o Complessi commerciali o di outlet.
2. Le disposizioni dei presenti Criteri non si applicano per gli esercizi, di qualunque dimensione, ricompresi nelle definizioni di cui agli articoli 4, 55 e 65 della Legge e per le attività para ed extracommerciali purché compatibili con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico.

ARTICOLO 4

(La superficie di vendita)

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale (qualsiasi sia la sua dimensione) è l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce.
2. Non rientrano nella definizione di cui al precedente **comma 1**:
 - a. la mostra o l'esposizione nella quale il pubblico non ha accesso;
 - b. le superfici destinate a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione, agli uffici, ai servizi, nonché l'area interna adibita a deposito carrelli;
 - c. le superfici a cielo aperto utilizzata per esposizione di merci dei generi compresi nel settore merceologico "non alimentare a basso impatto".
 - d. le superfici relative agli esercizi ed alle attività di cui al precedente **articolo 3, comma 2**.
 - e. le superfici coperte di servizio destinate a gallerie, spazi comuni, porticati, servizi vari alla clientela purché non utilizzate per esposizione o vendita di merci;
 - f. le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo V della Legge.
3. La superficie di vendita, suddivisa per settore merceologico, dovrà venire indicata nella autorizzazione, fermo restando per l'operatore la piena disponibilità nella distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita nel rispetto delle norme igienico – sanitarie per il settore merceologico "alimentare".



OBIETTIVI E MODELLO DI RETE DISTRIBUTIVA

ARTICOLO 5

(Indirizzi e obiettivi del Piano)

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla Legge e dal Regolamento regionale, con i presenti Criteri il Comune di Villa Vicentina si propone di realizzare i seguenti obiettivi generali:

- a) migliorare il servizio al consumatore, affinché possa attuare le scelte in rapporto alla facilità, comodità e qualità del servizio, nonché alla qualità e prezzo del prodotto;
- b) favorire un reale processo di rinnovamento delle strutture commerciali esistenti attraverso un ampliamento delle dimensioni degli esercizi, tendendo all'aumento della produttività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- c) garantire al consumatore di poter ritrovare adeguati spazi di parcheggio in prossimità degli esercizi commerciali;
- d) stimolare un ulteriore sviluppo del processo di riqualificazione generale della rete distributiva, anche attraverso un controllato aumento dei livelli concorrenziali tra le varie imprese e le varie forme distributive, con particolare riguardo alla specializzazione e concentrazione delle medie imprese insediate (e insediabili) nelle aree abitate **(zona 1 e 2)**;
- e) collegare in maniera sempre più salda la pianificazione commerciale a quella urbanistica, con particolare riguardo alla correlazione tra commercio e viabilità **(con sfruttamento dei flussi di traffico gravitanti sulla S.S. 14)**;
- f) favorire una crescita del fattore qualità, prima ancora della quantità del servizio, nel rispetto della vocazione delle singole aree, curando l'armonico inserimento delle iniziative nei contesti più idonei anche sotto i profili di accessibilità e fruibilità da parte del consumatore.

ARTICOLO 6

(Suddivisione in zone del territorio comunale)

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri il territorio comunale, come meglio evidenziato graficamente nella cartografia allegata, è stato suddiviso in quattro zone commerciali:

ZONA 1	VILLA VICENTINA
ZONA 2	VILLA VICENTINA - SVILUPPO
ZONA 3	STRADA STATALE
ZONA 4	BORGHI



PARAMETRI TECNICO-COMMERCIALI

ARTICOLO 7

(Medie strutture di vendita minori o M1)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio minore o M1 (con superficie di vendita compresa tra 251 e 400 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 della Legge sono soggette a denuncia di inizio attività.
2. Al ricevimento della denuncia di inizio attività, regolarmente protocollata, il Responsabile al Servizio Commercio provvederà immediatamente ad inviarne copia all'Ufficio Tecnico al fine della verifica dei requisiti di Legge di propria competenza ed a comunicare al richiedente l'avvio ed i nominativi dei responsabili dei procedimenti e dell'istruttoria.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio Tecnico verifica la completezza e la regolarità della documentazione tecnica di sua competenza e ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio, fornendo indicazioni su eventuali incompatibilità urbanistiche della struttura commerciale oggetto della denuncia di inizio attività.
4. Qualora la denuncia non sia regolare o completa, il Responsabile del Servizio Commercio ne dà comunicazione al richiedente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, sospendendo l'istruttoria e concedendo il termine di cui al comma seguente per la regolarizzazione della pratica.
5. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, il Responsabile al Servizio Commercio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla Legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

ARTICOLO 8

(Medie strutture di vendita maggiori o M2)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita di medio dettaglio maggiore o M2 (con superficie di vendita compresa tra 401 e 1.500 mq.), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12, comma 2 della Legge, sono soggette ad autorizzazione e alla relativa procedura del "silenzio-assenso" di cui all'art. 109, comma 2 della L.R. 29/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il numero disponibile per nuove strutture di vendita di tipo M2 deriva dalla applicazione dei calcoli contenuti nell'allegato B del Regolamento regionale e dalle successive valutazioni del mercato locale riportate nello Studio allegato ai presenti Criteri e viene riportato nel successivo **Allegato "A"**.
3. La consistenza dell'intera rete distributiva, comprensiva quindi anche delle strutture di medio dettaglio esistenti come meglio evidenziate nel successivo **Allegato "D"**, deve essere costantemente aggiornata sulla base delle nuove aperture, delle cessazioni, trasferimenti e ampliamenti e, successivamente, nei tempi e modi previsti, comunicata all'Osservatorio Regionale del commercio, così come previsto dall'art. 84, comma 4 della Legge.



4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono sempre rilasciate a favore dei soggetti che dimostrano la disponibilità dei locali ove attivare gli esercizi commerciali con relativo titolo abilitativo edilizio o, in mancanza di questo, di aree urbanisticamente compatibili e di un progetto edilizio conforme alle vigenti normative comunali in materia di edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione di incendi e infortuni.

ARTICOLO 9

(Deroghe alla disponibilità di nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di tipo M2)

1. Fermo restando il disposto del *primo comma del precedente art. 8*, nuove autorizzazioni per medie strutture di vendita di tipo M2, anche in deroga al numero riportato nell'*Allegato "A"* ai presenti Criteri, potranno venire rilasciate (secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma del Regolamento regionale) fino al massimo di una nuova apertura di tipo M2 (dei settori merceologici "alimentare" e "non alimentare"):

- a) quando questa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già ubicata una media struttura di vendita (di tipo M1 o M2) del settore alimentare entro un raggio di 500 ml. in linea d'aria; l'apertura di detto esercizio commerciale è subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto edilizio e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede.
- b) quando la o le attività commerciali di medio dettaglio di tipo M2 vengano collocate all'interno di una autostrada (compresi i raccordi non soggetti a pagamento di pedaggio) a favore dei suoi utilizzatori; l'apertura di detti esercizi commerciali non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede e decade qualora cessi il collegamento con l'autostrada stessa.



PARAMETRI URBANISTICI

ARTICOLO 10

(Zone urbanistiche di insediamento delle strutture di medio dettaglio)

1. Per gli effetti della presente normativa l'insediamento di medie strutture di vendita è ammesso, sia per gli esercizi di tipo M1 che per quelli di tipo M2 in tutte le zone urbanistiche del vigente P.R.G.C., dov'è espressamente consentito l'insediamento di attività commerciali al dettaglio.

ARTICOLO 11

(Parametri di insediabilità urbanistica)

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento e la concentrazione delle strutture di vendita potrà avvenire solo se vengono rispettati i parametri urbanistici previsti dal P.R.G.C. relativamente a:

- a) rapporto di copertura per la zona omogenea di riferimento;
- b) distanze minime dalle strade, dagli edifici, dai confini per la zona omogenea di riferimento;
- c) altezza dei manufatti per la zona omogenea di riferimento;
- d) superficie minima di aree destinate a parcheggio per gli utenti per ciascuna delle destinazioni d'uso previste;
- e) aree di parcheggio riservate al personale addetto;
- f) aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e al parchemento dei veicoli pesanti di trasporto merci;
- g) accessi alla viabilità principale secondo quanto disposto dallo strumento urbanistico, dal Nuovo Codice della Strada e dal piano urbano del traffico.

2. Per l'ampliamento della superficie di vendita è richiesta la destinazione d'uso commerciale per la parte di superficie interessata all'ampliamento.



AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ESERCIZI DI MEDIO DETTAGLIO MAGGIORE

ARTICOLO 12

(Oggetto dell'autorizzazione amministrativa)

1. Agli effetti della legislazione vigente il Comune rilascia i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di strutture di medio dettaglio commerciale maggiore o M2:

- a) all'apertura di nuovi esercizi (***Cfr. art. 19 – Apertura di nuovi punti vendita***);
- b) all'aggiunta di settore merceologico (***Cfr. art. 20 – Aggiunta di settore merceologico***);
- c) all'ampliamento della superficie di vendita (***Cfr. art. 21 – Ampliamento della superficie di vendita degli esercizi***);
- d) al trasferimento di sede degli esercizi (***Cfr. art. 23 – Trasferimento di sede***);
- e) alla concentrazione di più aziende in un unico esercizio (***Cfr. art. 24 – Concentrazione di più esercizi commerciali***).

2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune è subordinato al rispetto della Legge e relative normative in vigore, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite dai presenti Criteri e dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle singole aree urbanistiche di suddivisione del Comune.

ARTICOLO 13

(Settori merceologici e durata delle autorizzazioni amministrative)

1. Le autorizzazioni amministrative possono venire rilasciate per i seguenti settori merceologici, di cui all'art. 3, 1° comma, della legge:

- a) alimentari;
- b) non alimentari.

2. Le autorizzazioni amministrative possono essere rilasciate per:

- a) ATTIVITA' PERMANENTI;
- b) ATTIVITA' TEMPORANEE, svolte per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.
- c) ATTIVITA' STAGIONALI, svolte per uno o più periodi di tempo, anche frazionati, non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare decorrente dalla data in cui ha inizio l'attività.

3. Le autorizzazioni di media struttura con attività temporanea vengono rilasciate, in conformità con le vigenti normative in materia urbanistico, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi e infortuni, in deroga ai limiti numerici previsti dai presenti Criteri.



ARTICOLO 14

(Procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione)

1. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni oggetto dei presenti criteri sono escluse dalle competenze dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui alla L.R. 3/2001 e vanno presentate al Comune in duplice copia successivamente all'entrata in vigore dei presenti criteri.
2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui al precedente **art. 12**, oltre alle dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge, dovranno contenere tutta la documentazione prevista dall'**Allegato "B"**.
3. Nella domanda debbono essere indicati i presupposti di eventuali priorità, di cui al successivo **art. 16** che si intendono far valere.

ARTICOLO 15

(Procedure per l'istruttoria comunale della domanda di autorizzazione)

1. Al ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, il Responsabile al Servizio Commercio provvederà immediatamente ad inviare 1 copia all'Ufficio Tecnico al fine della verifica della regolarità formale dell'istanza e del controllo della completezza rispetto a quanto di propria competenza.
2. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'ufficio protocollo del Comune.
3. Entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, l'Ufficio Tecnico verifica la completezza e la regolarità della documentazione tecnica di sua competenza e ne dà comunicazione all'Ufficio Commercio, indicando l'eventuale documentazione mancante per una completa verifica della compatibilità urbanistico-edilizia della struttura commerciale oggetto della domanda.
4. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile al Servizio Commercio provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicare al richiedente:
 - a) l'avvio del procedimento;
 - b) l'amministrazione competente;
 - c) l'oggetto del procedimento;
 - d) l'ufficio ed i nominativi dei responsabili del procedimento e dell'istruttoria;
 - e) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento come previsto dall'Allegato E della Legge;
 - f) i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione procedente;
 - g) la data di presentazione della domanda;
 - h) l'ufficio nel quale si può prendere visione degli atti.
5. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta, il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'interessato che la domanda stessa non è regolare o è incompleta, e lo invita quindi, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad apportare le necessarie integrazioni e/o rettifiche, pena l'archiviazione della domanda stessa, salvo eventuali proroghe, richieste dall'interessato, concedibili nel caso di riscontro oggettivo dell'impossibilità di presentazione delle integrazioni richieste nel termine previsto.



6. Fintanto che l'interessato non ottemperi alle richieste del Comune, la domanda si intende irregolare o incompleta. In tal caso il termine di 90 giorni previsto dall'Allegato E della Legge per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincerà dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

7. L'istanza si intende accolta, oltre che nel caso di domanda regolare rispetto alla quale il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione, anche qualora non avvenga espresso diniego entro 90 giorni dalla data di presentazione, o da quella dell'integrazione o rettifica operata dall'interessato su richiesta del Comune.

ARTICOLO 16

(Casi di priorità nell'accoglimento delle domande)

1. Le domande di autorizzazione previste dai presenti criteri verranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione allegata prevista dall'**Allegato B**.

2. Nel caso più domande concorrenti per l'apertura di medie strutture di vendita di tipo M2, presentate al Comune nella stessa data, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- a) trasferimento di sede dell'esercizio all'interno dello stesso Comune;
- b) ampliamento della superficie di vendita, con trasformazione dell'attività da esercizio di vicinato o di medio dettaglio di tipo M1 in esercizio di medio dettaglio di tipo M2;
- c) concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati nel Comune per la attivazione di una media struttura di vendita di tipo M2;
- d) concentrazione di più esercizi preesistenti ed attivati in Comuni appartenenti al medesimo bacino di sovracomunale (di cui all'**Allegato "C"**) per la attivazione di una media struttura di vendita di tipo M2.-;
- e) maggiore superficie destinata a parcheggio.

ARTICOLO 17

(Criteri generali per il rilascio o il diniego della autorizzazione)

1. Il rilascio della autorizzazione amministrativa, fermo il rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e di tutte le norme contenute nel P.R.G.C. (destinazione urbanistica e d'uso degli edifici nelle varie aree urbanistiche di suddivisione del Comune ecc.), è effettuato quando l'attività sia conforme alle norme dei presenti Criteri e, in particolare, quando vengono rispettati sia i requisiti soggettivi (previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge) che quelli oggettivi (contingenti numerici, compatibilità urbanistica e standard di parcheggio).

2. Nel caso in cui l'attività oggetto di domanda non sia conforme alle norme di legge o dei presenti Criteri, il responsabile del procedimento amministrativo è tenuto a negare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente e deve essere motivato con riferimento alla situazione di fatto accertata e documentata valutando gli elementi della normativa di settore.

ARTICOLO 18

(Revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione è revocata:



- a) qualora il titolare non attivi l'esercizio di tipologia M2 entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità legata al completamento ed all'agibilità di opere di natura edilizia o infrastrutturale;
 - b) qualora il titolare di un esercizio di medio dettaglio di tipologia M2 sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno in assenza della autorizzazione di sospensione di cui all'**art. 25, 1° comma, lett a)** ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dagli art. 5, 6 e 7 della Legge;
 - d) nel caso di recidiva (intesa come violazione di una norma per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione) nella violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria.
2. Nell'ipotesi di cui alla precedente **lettera d)** oltre alla revoca del titolo si applica la sanzione accessoria dell'interdizione alla attivazione di un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mesi.
3. L'autorizzazione è altresì revocata limitatamente ad un settore merceologico, nel caso di possesso di entrambi i settori, qualora il titolare sospenda di fatto la vendita dei prodotti compresi in uno di essi per un periodo superiore ad un anno, ovvero non attivi la vendita dei prodotti compresi in un settore merceologico entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione.



MODALITA' PER IL RILASCIO DEI VARI TIPI DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 19

(Apertura di nuovi punti vendita)

1. Le autorizzazioni per nuove strutture di medio dettaglio potranno essere concesse nel rispetto della Legge e relative normative in vigore secondo quanto di seguito indicato:

- a) nei limiti numerici scaturiti dalla applicazione dei calcoli contenuti nell'Allegato B al Regolamento regionale meglio evidenziato al precedente **articolo 2**;
- b) nel rispetto delle norme urbanistiche di collocazione delle strutture commerciali superiori a 400 mq. all'interno della zone urbanistiche previste dal vigente P.R.G.C..
- c) nel rispetto della dotazione di parcheggi, così come stabilite dal vigente P.R.G.C..

ARTICOLO 20

(Aggiunta di settore merceologico)

1. L'autorizzazione all'ampliamento di settore merceologico in un esercizio di media struttura di vendita (con superficie superiore a 400 mq.) può essere concessa solo nel rispetto della disponibilità di contingente previsto nell'**Allegato "A"**.

ARTICOLO 21

(Ampliamento della superficie degli esercizi di vendita)

1. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura oltre i mq. 400, fino al 50% della superficie originaria e non oltre i mq. 1.500 di vendita, è sempre concessa nel rispetto delle norme previste dai precedenti **artt. 10 e 11**.

2. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura oltre il 50% della superficie originaria è equiparata ad una nuova apertura (**art. 19**).

3. Per "superficie originaria" dell'esercizio si intende quella esistente al momento dell'entrata in vigore dei presenti Criteri ovvero, per gli esercizi attivati successivamente all'entrata in vigore dei presenti Criteri, quella autorizzata per la prima apertura.

4. A norma dell'art. 14 del Regolamento regionale è sempre autorizzato, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistico, edilizia, igienico-sanitaria e di prevenzione incendi e infortuni, l'ampliamento della superficie di vendita oltre il 50% della superficie originaria, qualora l'ampliamento avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo bacino sovracomunale (**Cfr. Allegato "C"**).

5. Qualunque operazione di concentrazione con trasferimento di preesistenti esercizi da altri Comuni del bacino sovracomunale deve venire comunicata al Comune di origine di tali esercizi.

6. Nell'ipotesi di un ampliamento della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura come grande struttura, il Comune non dovrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'**Allegato "A"**.



ARTICOLO 22

(Riduzione della superficie degli esercizi di vendita)

1. Qualunque riduzione della superficie di vendita va comunicata preventivamente al Comune che ha rilasciato il titolo.
2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie di vendita che riqualifichi una media struttura di vendita di tipo M2 come esercizio di vicinato o come media struttura di vendita di tipo M1, il Comune potrà incrementare la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'**Allegato "A"**.
3. Nell'ipotesi di riduzione della superficie che riqualifichi una grande struttura di vendita come esercizio di media struttura o di vicinato, il Comune non dovrà provvedere a ridurre la disponibilità di autorizzazioni di medio dettaglio contenuta nell'**Allegato "A"**, ma dovrà riassorbirla non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia altro motivo, un'autorizzazione per media struttura di vendita.

ARTICOLO 23

(Trasferimento di sede)

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita M1 all'interno della medesima zona commerciale comunale o tra due zone commerciali diverse è soggetto a denuncia di inizio attività ed è sottoposto alle procedure di cui al precedente **articolo 7**;
2. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita M2 all'interno della medesima zona commerciale comunale è sempre concesso purché avvenga nel rispetto dei parametri urbanistici, di cui ai precedenti **artt. 10 e 11**;
2. Il trasferimento di sede di un esercizio di media struttura di vendita M2 tra due diverse zone commerciali comunali è equiparato ad una nuova apertura;
3. In casi di forza maggiore può essere concesso il temporaneo trasferimento di un esercizio, anche in deroga alle norme e direttive dei presenti Criteri.



ARTICOLO 24

(Concentrazione di più esercizi commerciali)

1. La concentrazione di più esercizi commerciali precedentemente autorizzati, di cui il Comune abbia accertato l'effettiva attivazione, da parte di un'unica impresa al fine di poter attivare un esercizio di media struttura di vendita, può avvenire anche tra differenti settori merceologici e con trasferimenti di esercizi da diversi comuni, purché appartenenti al medesimo bacino sovracomunale (**Cfr. Allegato "C"**).
2. La superficie commerciale da attribuire all'esercizio oggetto di concentrazione è quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita, come risultanti dagli atti amministrativi aggiornati in possesso del Comune che li ha rilasciati, dei vari esercizi concentrati.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi oggetto della concentrazione vanno revocate dal Comune che le ha rilasciate senza possibilità di recupero dell'autorizzazione nella disponibilità del Comune.
4. Nel caso di esercizi la cui apertura è soggetta a Denuncia di inizio attività, il Comune è tenuto a ordinare la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato nell'ambito comunale con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

ARTICOLO 25

(Comunicazioni)

1. Gli interessati devono dare comunicazione al Comune nelle seguenti fattispecie e nei termini di seguito indicati:
 - a) della sospensione della attività per un periodo superiore a 30 giorni e non superiore ad un anno; la comunicazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione e deve indicare il periodo di chiusura. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi, non imputabili all'operatore, questi può chiedere, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi;
 - b) della cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi alla cessazione medesima, salvo quanto prescritto dal 4° comma dell'art. 38 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) della cessazione dell'attività conseguente a cessione dell'esercizio, entro i 30 giorni successivi alla cessione medesima qualora la denuncia di inizio attività da parte del subentrante venga presentata oltre tale termine.
2. La disposizione di cui alla precedente **lett. a** non si applica per le chiusure stagionali delle attività commerciali situate nelle località ad economia turistica.



NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 26

(Deroghe all'obbligo di rispetto degli standard di parcheggio)

1. Per i soli esercizi che si pongono all'interno di edifici preesistenti, già con destinazione d'uso commerciale (così come definita dalla l.r. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni) alla data del 18.6.2003, non trovano applicazione le norme contenute al precedente **art. 11, 1° comma, lett. d)** limitatamente alla superficie di vendita già autorizzata in precedenza.

ARTICOLO 27

(Consultazioni)

1. Preliminarmente all'approvazione dei presenti Criteri da parte del Consiglio Comunale, il Comune invia la documentazione relativa alle associazioni di categoria degli operatori commerciali, alle organizzazioni di tutela dei consumatori e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali esprimeranno apposito parere non vincolante.

2. Detto parere si intende favorevole se, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte delle organizzazioni interessate, non provenga alcuna risposta.

ARTICOLO 28

(Entrata in vigore dei Criteri)

1. I presenti Criteri entrano in vigore alla data di "approvazione" da parte del Consiglio Comunale.

2. Sono soggetti a revisione biennale e rimarranno in vigore fino alla data di esecutività dei successivi Criteri.


ALLEGATO "A": Esercizi di media struttura di tipo M2 autorizzabili per singola zona commerciale.

Settore Alimentare	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	TOTALE
<i>Nr. massimo autorizzazioni</i>	0	1	0	0	1
<i>Nr. autorizzazioni esistenti</i>	-	-	-	-	-
<i>Nr. autorizzazioni rilasciabili</i>	0	1	0	0	1

Settore Non Alimentare	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	TOTALE
<i>Nr. massimo autorizzazioni</i>	0	3	2	0	5
<i>Nr. autorizzazioni esistenti</i>	-	1	-	-	1
<i>Nr. autorizzazioni rilasciabili</i>	0	2(*)	2	0	4(*)

(*) 1 delle quali vincolata al rilascio in abbinamento ad 1 autorizzazione per il settore merceologico "alimentare" nell'ambito di un esercizio di vendita di Media Struttura M2 misto



ALLEGATO "B": Documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di vendita di tipo M2 ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede, aggiunta di settore merceologico, concentrazione

- A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata, l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;
- B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia [qualora già rilasciata], o altro documento utile che evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia o semplicemente una compatibilità con la vigente normativa comunale in materia urbanistico/edilizia);
- C) Planimetria e visura catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della domanda, che indichi la destinazione d'uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità urbanistica;
- D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- E) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali, con specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;
- F) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l'area oggetto di intervento, nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell'area oggetto di intervento;
- G) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la valutazione della propria domanda.

N.B. – Può essere omessa la presentazione di documentazione, tra quella prevista dal presente allegato, già agli atti del Comune richiamandone gli estremi di presentazione e gli Uffici ai quali tale documentazione risulta depositata



ALLEGATO "C": Comuni ricompresi nel Bacino sovracomunale n. 6 di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 069/07.

Mandamento di CERVIGNANO DEL FRIULI: Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco;

Mandamento di PALMANOVA: Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinico, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese;

Mandamento di LATISANA: Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor;

Mandamento di LIGNANO SABBIAADORO: Lignano Sabbiadoro.



ALLEGATO "D": Consistenza della rete distributiva comunale delle Medie Strutture di vendita (escluse quelle ubicate all'interno di Centri e Complessi commerciali).

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M1 - ZONA 2			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita	Settore merceologico
PARON s.r.l.	Via Sant'Antonio, 32	273	Non alimentare
L.A.G.E.P. DI CERVO EMMA	Via Sant'Antonio, 34	326	Non alimentare
EUROCAR ITALIA SRL	Via Marconi, 22	389	Non alimentare
POLE s.r.l.	Via Trieste, 17/b	362	Alim. e Non alim.
EMMETI s.r.l.	Via Marconi, 18	399	Alim. e Non alim.
TOTALE		2.002	

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M1 - ZONA 3			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita	Settore merceologico
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	Via Trieste, 5	321	Non Alimentare
LAMSPORT s.r.l.	Via Trieste, 11	399	Non Alimentare
BUSATTO SPA	Via Trieste, 11	390	Non Alimentare
TOTALE		1.036	

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPOLOGIA M2 - ZONA 2			
Struttura di vendita	ubicazione	Superficie di vendita	Settore merceologico
C.D.M. s.r.l.	Via Marconi, 21	1.275	Non Alimentari
TOTALE		1.275	